



COMUNE DI ISEO • Provincia di Brescia

Telefono: (030) 981907/980161 • Part. IVA e Cod. Fiscale 00461300172

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Ordinanza n. 1259

n. 8944 prot.

Divieto utilizzo moto d'acqua e mezzi similari.

IL SINDACO

Considerato che l'utilizzo degli specchi d'acqua da parte delle unita' di navigazione, della attivita' ittiche e di balneazione e' notevolmente aumentato con lo sviluppo turistico e ricreativo;

Constatata la necessita' di armonizzare le diverse esigenze senza compromettere la sicurezza degli utenti del lago in generale e di salvaguardare l'interesse turistico locale;

Ritenuto altresì che talune unita' di navigazione, in modo particolare le moto d'acqua ed altri mezzi similari, non hanno installato mezzi dispositivi tecnici idonei a contenere emissioni sonore nel limite del tollerabile con conseguente inquinamento atmosferico ed ambientale ed inoltre la carente normativa ne consente un utilizzo atto a compromettere la sicurezza personale e della navigazione;

Visto il vigente codice della navigazione approvato con regio decreto 30/3/1942 n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna approvato con d.p.r. 28/6/1949 n. 631;

Visto il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto approvato con decreto ministeriale n. 232 del 21/1/1994;

Visto il regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nella acque antistanti l'abitato comunale;

Vista l'ordinanza del presidente della regione Lombardia del 03/7/1997 n. 58600;

Visto il titolo III, punto 3, della medesima ordinanza, d'intesa con i sindaci dei comuni Monte Isola, Sulzano, Sala Marasino, Marone, Pisogne, Costa Volpino e Paratico;

Visto l'art. 38, comma 2, della legge 8/6/1990 n. 142;

ORDINA

E' vietato l'uso delle moto d'acqua e mezzi similari nel lago d'Iseo nella fascia costiera di pertinenza del comune di Iseo.

E' vietata su tutta la sponda del territorio comunale la messa in acqua di detti mezzi, l'allestimento o il mantenimento di strutture atte al trasporto ed alaggio dei medesimi.

DISPONE

Le violazioni di quanto prescritto, salvo che il fatto costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000;

I trasgressori in seguito all'accertamento dovranno rimuovere il mezzo dallo specchio d'acqua seguendo il tratto piu' breve per raggiungere la sponda ed in caso di inadempienza o persistente violazione si procedera' ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Gli agenti appartenenti agli enti preposti sono incaricati alla vigilanza ed all'applicazione delle norme della presente ordinanza.

L'ordinanza n. 1157 del 06/8/1996 e' revocata e sostituita dalla presente.

La presente ordinanza mantiene l'efficacia anche a seguito di future disposizioni delle Autorita' competenti che non modifichino il contenuto della norma in oggetto.

Dalla Residenza Municipale, li 4 agosto 1997

IL SINDACO
Sanzio Passeri

